



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1049-2019
GIOVANNA VERGA		CC - 06/06/2019
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	R.G.N. 48632/2018
MARCO MARIA ALMA		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PALMERI ANTONINO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 18/09/1949

PALMERI LEONARDO nato a ERICE il 15/03/1978

PALMERI NICOLA nato a ERICE il 18/11/1979

PALMERI ALESSANDRO nato a TRAPANI il 18/12/1982

avverso il decreto del 19/2/2018 della Corte d'appello di Palermo

sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani che ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto limitatamente ai ricorsi proposti da Palmeri Antonio e Palmeri Alessandro, dichiarando inammissibili i ricorsi di Palmeri Leonardo e Palmeri Nicola.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto in data 19 febbraio 2018, rigettava gli appelli proposti da Palmeri Antonino (soggetto per il quale era stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale) avverso i decreti emessi dal Tribunale di Trapani in data 1 ottobre 2014 e 1 giugno 2015, con cui era stata disposta la confisca di beni nella disponibilità del Palmeri perché a lui intestati (come i conti correnti e il deposito

ordinario nominativo), ovvero in quanto fittiziamente intestati a terzi (in particolare, le quote societarie e il compendio aziendale delle società Grotticelli S.n.c., Produzioni del Golfo s.r.l., i depositi rappresentati da libretti a risparmio e altri rapporti bancari intestati a Palmeri Nicola e Palmeri Leonardo, le rispettive ditte individuali, nonché alcuni suoli intestati a Palmeri Alessandro); la Corte dichiarava, altresì, l'inammissibilità dell'appello proposto da Palmeri Leonardo e dell'intervento in causa di Palmeri Nicola.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese di Palmeri Antonino e dei terzi intestatari di alcuni dei beni confiscati.

3.1. L'Avv. Bonomo, nell'interesse di Palmeri Antonino, deduce con il primo motivo l'incompetenza territoriale dell'autorità che aveva formulato la proposta di applicazione della misura di prevenzione; risiedendo il proposto a Castellamare del Golfo, l'ufficio competente per richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione sarebbe stato quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce l'errata individuazione da parte del Tribunale, e poi della Corte d'appello, dei beni da sottoporre a confisca.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, per illogicità, del decreto impugnato che non aveva fornito alcuna risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello; in particolare, era censurabile la valutazione compiuta in ordine al profilo della pericolosità del proposto, fondata su elementi temporali risalenti, su sentenze di assoluzione e di applicazione concordata della pena, senza alcuna specifica valutazione degli elementi tratti da quelle decisioni; allo stesso modo, era carente la motivazione in ordine ai profili dell'effettiva riconducibilità dei beni da sottoporre a confisca alla disponibilità del Palmeri, della correlazione temporale tra gli acquisti dei beni e la manifestazione della pericolosità sociale, dell'assenza di elementi obiettivi che potessero fondare il giudizio sulla necessità per il ricorrente di intestare in modo fittizio i beni ai figli per sfuggire alle conseguenze dell'applicazione di misure di prevenzione.

4.1. Nell'interesse di Palmeri Antonino ha proposto ricorso altresì l'Avv. Baldassarre Lauria, deducendo con unico articolato motivo di ricorso la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 4, lett. A) e B) e 24 d. lgs. 159/2011, nonché in relazione all'art. 1, prot. 1 CEDU e all'art. 7 CEDU.

4.2. Il ricorrente censura, in primo luogo, sia l'assenza di motivazione in ordine all'esatta categoria soggettiva, in ragione della quale è stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, sia la carenza di argomenti in ordine alla delimitazione temporale della pericolosità, requisito indispensabile per correlare la legittimità dell'ablazione alla manifestazione della

pericolosità (avendo la Corte d'appello considerato unicamente il dato della sproporzione reddituale, sproporzione verificata rispetto ad epoche diverse da quelle di manifestazione della pericolosità).

4.3. Ulteriore motivo di doglianza concerne l'accertamento della pericolosità del ricorrente, ancorato alle valutazioni operate con il precedente decreto di sottoposizione alla misura personale, su decisioni di assoluzione, senza alcuna indicazione di eventi storici successivi in grado di dimostrare il persistere della pericolosità, condizione indispensabile per comprendere in un perimetro temporale delimitato la possibilità di procedere alla confisca dei beni del proposto; al riguardo riteneva insufficienti gli elementi costituiti da un'operazione commerciale, ritenuta sospetta per la qualità delle controparti, avvenuta nel 2005, senza considerare e valutare la provenienza dei mezzi patrimoniali utilizzati in quella circostanza.

Anche la confisca dei due suoli acquistati da Palmeri Alessandro, con provvista certamente lecita fornita dal ricorrente, era stata disposta in violazione di legge.

4.4. Con ulteriori argomenti la difesa deduce l'errore di valutazione condotto dal decreto in ordine all'illiceità della provenienza dei capitali impiegati per la costituzione delle società, le cui quote sarebbero risultate intestate fittiziamente ai figli del proposto; senza contestare tale elemento, il ricorrente sottolinea come la provenienza del patrimonio della società, poi ceduta ai figli, fosse del tutto lecita.

Il ricorrente censura, altresì, la valutazione operata dal decreto per fondare l'affermata fittizia intestazione dei cespiti confiscati ai figli del proposto.

Infine, si censura il collegamento stabilito dal provvedimento impugnato tra la provenienza illecita delle risorse, impiegate per l'acquisto dei beni confiscati, con le illiceità emerse dall'istruttoria in relazione alle operazioni di finanziamento della attività commerciali e aziendali delle società formalmente intestate ai figli del proposto; era erronea l'affermazione della Corte d'appello sulla possibilità di derivare l'illiceità dell'attività d'impresa e delle acquisizioni di beni dalla realizzazione di condotte illecite, anche se solo a carattere amministrativo.

5. La difesa di Palmeri Leonardo deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 121 e 587 cod. proc. pen., 23, 24, e 26 d. lgs. 159/2011; premesso di non porre in discussione la tardività dell'atto di impugnazione proposto avverso il decreto del Tribunale di Trapani, il ricorrente lamenta "l'indebita sottrazione al giudizio" delle ragioni del terzo, che aveva qualificato la memoria depositata nel giudizio di appello dalla difesa, quale atto integrativo dell'impugnazione tardivamente proposta; era erroneo il presupposto da cui muoveva la Corte d'appello, ad avviso della quale il terzo già

intervenuto in primo grado, in mancanza dell'impugnazione del provvedimento emesso, non avrebbe titolo per esercitare i propri diritti difensivi; al contrario, la proposizione del ricorso ad opera del proposto, prescindendo dalla presentazione di autonoma gravame da parte del terzo, legittimava comunque il suo intervento non potendosi ritenere esaurito il rapporto processuale. Conseguiva da ciò, l'evidente carenza di motivazione del provvedimento che aveva ignorato tutte le questioni prospettate dal ricorrente con l'indicata memoria, ciò che integrava il vizio di omessa motivazione.

6.1. La difesa di Palmeri Nicola deduce con il primo motivo il ricorso l'incompetenza territoriale dell'autorità proponente, poiché in ragione del luogo di residenza del proposto, la richiesta doveva essere formulata dalla Procura della Repubblica di Trapani e non già da quella di Palermo.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'infondatezza della fittizia intestazione dei beni, senza contestare la titolarità di alcuni beni in capo alla società Grotticelli e affermando che il terzo aveva la capacità economica per effettuare gli acquisti dei beni a lui confiscati oltre a trattarsi di beni lecitamente acquistati.

7.1. Ha proposto ricorso la difesa di Palmeri Alessandro, deducendo con il primo motivo di ricorso l'incompetenza territoriale dell'autorità proponente, poiché in ragione del luogo di residenza del proposto, la richiesta doveva essere formulata dalla Procura della Repubblica di Trapani e non già da quella di Palermo.

7.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'infondatezza della fittizia intestazione dei beni, senza contestare la titolarità di alcuni beni in capo alla società Grotticelli e affermando che il terzo aveva la capacità economica per effettuare gli acquisti dei beni a lui confiscati oltre a trattarsi di beni lecitamente acquistati.

7.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'infondatezza della tesi della fittizia intestazione, sulla scorta della capacità economica del proposto di effettuare gli acquisti operati per i due suoli, per un prezzo certamente sovvenzionabile con il ricavato di una vendita di un bene immobile documentato dalla disposta consulenza tecnica di ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Palmeri Antonino dall'Avv. Bonomo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

1.2. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato quanto all'eccezione di incompetenza sollevata, atteso che la competenza per la



formulazione della proposta nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose (così come era stata formulata inizialmente la richiesta) è attribuita, dall'art. 5 d. lgs. 159/2011, al «Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona », aggiungendo per le ipotesi di proposta formulata per i soggetti attinti da pericolosità generica (giudizio che il Tribunale finiva per esprimere in ordine alla posizione del Palmeri successivamente ai fatti che avevano dimostrato il suo inserimento in contesti criminali organizzati), la competenza - comunque concorrente - del «Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto».

1.3. Il secondo motivo di ricorso è assolutamente generico, nella misura in cui non chiarisce a quali beni faccia riferimento la censura, né le ragioni che dovrebbero far dubitare dell'accertamento quanto alla disponibilità in concreto dei beni sottoposti a confisca da parte del Palmeri.

1.4. Il terzo motivo di ricorso denuncia in modo evidente l'inammissibilità del ricorso; pur con argomentazioni non sempre lineari e spesso sovrapponendo i piani di valutazione, la difesa a più riprese censura la tesi fatta propria dal Tribunale, e poi dalla Corte d'appello, sull'effettiva titolarità in capo a Palmeri Antonino delle quote sociali della Grotticelli s.n.c., ritenendo che esclusivi protagonisti di quell'attività imprenditoriale, per effetto della cessione delle quote dell'originaria società "Palmeri e Lentini s.n.c.", riconducibile al proposto, fossero Palmeri Nicola e Palmeri Leonardo (fg. 11 del ricorso), che l'odierno ricorrente intendeva "aiutare (...) utilizzando a tal fine beni a lui pervenuti iure ereditario o denaro versato sul suo conto corrente e frutto del suo lavoro" (fg. 12 del ricorso).

Mettendo in dubbio, dunque, l'intestazione fiduciaria dei beni, il ricorrente inevitabilmente destina le proprie censure alla declaratoria di inammissibilità, poiché per giurisprudenza assolutamente costante «nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene». (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141; nello stesso senso Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258).

2.1. A differenti conclusioni deve giungersi, invece, con riferimento al ricorso formulato dall'Avv. Lauria nell'interesse di Palmeri Antonino.

2.2. Il punto critico che il ricorrente mette in rilievo, nel denunciare l'omessa motivazione del provvedimento della Corte d'appello circa la correlazione temporale tra gli acquisti dei beni, oggetto del provvedimento di confisca, e l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale del Palmeri, assume importanza decisiva sotto un duplice aspetto. In primo luogo, come rilevato anche dal ricorrente, il provvedimento della Corte d'appello non chiarisce con adeguata motivazione a quale categoria di soggetti pericolosi, tra quelli indicati dall'art. 4 d. lgs. 159/2011, si sia fatto riferimento nel valutare il requisito della pericolosità sociale del Palmeri. Tale incertezza è testimoniata dal passaggio della motivazione in cui si dà atto che, rispetto alla pericolosità qualificata emersa nel periodo della fine degli anni '90, su cui erano stati fondati i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione emessi nei confronti del Palmeri negli anni 1998-1999, le ulteriori acquisizioni istruttorie operate nel procedimento attuale "sebbene non potevano costituire manifestazione di una pericolosità qualificata, rappresentavano in ogni caso espressione di una reiterazione sistematica di condotte delittuose economicamente rilevanti, dalle quali il proposto traeva almeno in parte i mezzi per il proprio sostentamento, così potendosi apprezzare svariati fatti illeciti riconducibili a condotte poste in essere nel contesto di traffici illeciti dai quali il proposto ha tratto in larga parte i mezzi di sussistenza, alla stregua della categoria criminologica di cui agli artt. 4, lett. C) e 1, lett. A) e B)" (pag. 41 del decreto della Corte d'appello).

2.3. L'assenza di una specifica individuazione del profilo soggettivo, considerato ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, riverbera i suoi effetti in primo luogo sull'astratta configurabilità del presupposto per l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale, alla luce del recente intervento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 24 del 2019) che ha escluso l'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, indicati dall'art. 1, lett. A) d. lgs. 159/2011; è, quindi, necessario e indispensabile che con il provvedimento di applicazione della misura sia specificato a quale tra le categorie considerate dall'art. 4 il provvedimento faccia riferimento nel ritenere sussistente il requisito della pericolosità sociale.

2.4. A questa carenza si aggiunge l'omessa valutazione da parte del decreto della Corte d'appello della censura che l'appellante aveva sollevato, in riferimento a tutte le operazioni di acquisto di beni e di incremento patrimoniale, circa l'assenza di specificazione della necessaria correlazione temporale tra le epoche di manifestazione della pericolosità e il momento di acquisizione dei beni



oggetto del provvedimento di confisca. La lettura della motivazione del provvedimento, infatti, non consente di cogliere alcun passaggio dedicato a verificare la corrispondenza tra i dati su indicati; e ciò costituisce vizio che integra violazione di legge, poiché l'accertamento del periodo di manifestazione della pericolosità, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del criterio della perimetrazione cronologica, la ricomprensione dei singoli atti di incremento patrimoniale nell'ambito delle operazioni suscettibili di valutazione (in termini di sproporzione e di dimostrazione dell'illiceità della provenienza dei mezzi utilizzati, anche tenendo conto della specificità di alcuni tra gli incrementi patrimoniali considerati, trattandosi di cessione di quote di società già costituite, di depositi di somme di denaro progressivamente accumulati, di variazioni di patrimoni aziendali) ai fini della confisca di prevenzione, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosità qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo (come risulta nel caso di specie) sino a far ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata (v. sul punto Sez. unite, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606, nonché da ultimo Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710).

2.5. L'accoglimento del ricorso in relazione ai profili su evidenziati comporta l'assorbimento dell'esame delle ulteriori censure, che dipendono logicamente dalla positiva valutazione dei requisiti di operatività della confisca disposta.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Palmeri Leonardo è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato, oltre ad esser manifestamente infondato.

Ad avviso del ricorrente, indipendentemente dall'accertata tardività dell'appello proposto, il deposito della memoria da parte della difesa nel giudizio di appello costituiva il legittimo esercizio delle prerogative difensive del terzo interessato, che il sistema assicura a condizione che il soggetto proposto abbia impugnato il provvedimento, prescindendo dalla presentazione di un proprio autonomo atto di impugnazione da parte del terzo interessato.

La prospettiva che il ricorrente intende coltivare, richiamando un precedente della Corte (Sez. 1, n. 752 del 8/10/2013, dep. 2014, Brignone, non massimata), è smentita logicamente proprio da quella decisione che nel delineare la posizione processuale del terzo intestatario di beni oggetto della confisca in sede di prevenzione, ha chiarito che «nel procedimento di prevenzione patrimoniale, infatti, la posizione del terzo intestatario di beni raggiunti dal sospetto di derivazione dall'azione illecita del proposto è posizione «autonoma» sul piano dell'esercizio dei diritti e delle facoltà processuali. Il terzo

proprietario o comproprietario dei beni sequestrati è infatti chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 23 comma 2 d.lgs. n.159/2011 e tale norma – di esclusiva applicazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale – consente al terzo l'esercizio del diritto di difesa già durante il primo grado di giudizio. Lì dove il terzo - inciso dalla decisione in un suo diritto - non sia stato chiamato ad intervenire resta titolare della facoltà di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento definitivo. Ora, da tale assetto deriva che anche nell'esercizio della generale facoltà di impugnazione di cui all'art. 10 d.lgs. 159 del 2011 la posizione del terzo va mantenuta autonoma rispetto a quella del destinatario del provvedimento di prevenzione personale, dovendosi differenziare gli ambiti di esercizio del potere di critica avverso la decisione di primo grado».

È evidentemente illogico ritenere che il terzo, titolare del potere di impugnazione del provvedimento di primo grado (ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d. lgs. 159/2011), ove tale potere non eserciti o lo eserciti in violazione delle norme che prevedono termini decadenziali, possa recuperare le facoltà di critica nei confronti del provvedimento di confisca in modo surrettizio, attraverso l'intervento che risulta evidentemente inammissibile.

4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Palmeri Nicola è inammissibile, sotto un duplice profilo; in primo luogo, considerando la posizione processuale del ricorrente, che non ha impugnato il decreto del Tribunale ed era intervenuto in appello con atto dichiarato inammissibile, emerge in modo lapalissiano la carenza del Palmeri alla proposizione del ricorso in sede di legittimità, non avendo il ricorrente censurato quella statuizione di inammissibilità dell'intervento in grado di appello. In secondo luogo, e pur volendo superare tale difetto di legittimazione, il contenuto dei motivi è manifestamente infondato quanto all'eccezione di incompetenza sollevata con il primo motivo (formulata con i medesimi argomenti utilizzati dal ricorrente Palmeri Antonino, attraverso il ricorso proposto nel suo interesse dall'Avv. Bonomo, argomenti manifestamente infondati come già rilevato in precedenza sub 1.2.), mentre del tutto generico e aspecifico è il secondo motivo, in ordine alla contestata individuazione dei beni – non precisata in alcun modo – e alla titolarità effettiva dei beni confiscati in capo al ricorrente (meramente dedotta, senza alcun dato obiettivo di riscontro).

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Palmeri Alessandro è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.

Dal controllo degli atti processuali, infatti, risulta in modo incontestabile che Alessandro Palmeri, cui era stata consentita la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato per effetto del ricorso di Palmeri Antonino, dopo l'emissione del provvedimento del Tribunale di Trapani del 1 giugno 2015 che aveva disposto la confisca dei terreni a lui intestati, non ha proposto impugnazione avverso quel



decreto (che è stato appellato esclusivamente da Palmeri Antonino); per le medesime ragioni già illustrate con riferimento alla posizione del ricorrente Palmeri Leonardo, va quindi rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto in questa sede.

In ogni caso, il ricorso per come formulato risulta completamente generico nelle censure (quale quella dell'incompetenza dell'ufficio del P.m., del tutto identica a quella sollevata dai ricorrenti Palmeri Antonino e Palmeri Nicola), oscuro nel contenuto e indecifrabile nel riferimento alla posizione che si assume essere riferibile al Palmeri Alessandro.

6. In ragione delle statuizioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo (in quanto « in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, o, in mancanza, alla Corte più vicina, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza»: Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015, Viviani, Rv. 264742) perché provveda a rinnovare il giudizio relativamente alla posizione di Palmeri Antonino, individuando a quale categoria debba esser riferita la pericolosità sociale del soggetto proposto, con le necessarie conseguenze sia in punto di ammissibilità della disposta confisca sia di verifica della necessaria correlazione temporale tra le epoche di manifestazione dell'accertata pericolosità e i momenti in cui sono stati realizzati gli acquisti dei beni e gli incrementi patrimoniali, oggetto del provvedimento di confisca.

7. All' inammissibilità dei ricorsi proposti da Palmeri Alessandro, Palmeri Leonardo e Palmeri Nicola, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato relativamente alla posizione di Palmeri Antonino con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; dichiara inammissibili i ricorsi di Palmeri Alessandro, Palmeri Leonardo e



Palmeri Nicola che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/6/2019.


Il Consigliere estensore

Sergio Di Paola



Il Presidente

Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 10 SET. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pinelli

